



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

C.F. 81000270678 – P. IVA 00824050678

Tel. 0861/999113 – Email protocollo@comune.castilenti.te.it

*** DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ***

Numero 45

Del 29-12-2025

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL DLGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 20:00 e seguenti, presso la sala consiliare del Comune suddetto.

In corso di seduta di Prima convocazione Ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

De Sanctis Francesco	P	Leone Daniele	P
Mazzocca Sabina	P	Mazzocca Pino	P
Antonelli Filippo	P	Vanni Massimiliano	P
Carminelli Francesca	P	D'Addazio Luciano	P
SICHETTI LINO	P	Giorgiacomo Matteo	P
Del Rocino Enrico	P		

ne risultano presenti 11 e assenti 0

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Assume la presidenza la dott.ssa Sabina Mazzocca in qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario comunale Federico Vaccaro

La seduta è Pubblica

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell'art. 49 del decreto Legislativo 267/2000:

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
f.to Merlitti Lorella

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
f.to Merlitti Lorella

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere a effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Castilenti con propria deliberazione n. 27 del 30/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO altresì che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

ATTESO che:

- con propria deliberazione n. 40 del 20/12/2018 è stato approvato l'atto di ricognizione delle società partecipate detenute dal Comune di Castilenti al 31/12/2017;
- con propria deliberazione n. 21 del 20/12/2019 è stato approvato l'atto di ricognizione delle società partecipate detenute dal Comune di Castilenti al 31/12/2018;
- con propria deliberazione n. 20 del 30/12/2020 è stato approvato l'atto di ricognizione delle società partecipate detenute dal Comune di Castilenti al 31/12/2019;

- con propria deliberazione n. 32 del 22/12/2021 è stata approvata la revisione periodica delle società partecipate detenute dal Comune di Castilenti al 31/12/2020, dando atto che la ricognizione effettuata non prevedeva un nuovo piano di razionalizzazione;
- con propria deliberazione n. 33 del 22/12/2022 è stata approvata la revisione periodica delle società partecipate detenute dal Comune di Castilenti al 31/12/2021, dando atto che la ricognizione effettuata non prevedeva un nuovo piano di razionalizzazione;
- con propria deliberazione n. 39 del 21/12/2023 è stata approvata la revisione periodica delle società partecipate detenute dal Comune di Castilenti al 31/12/2022, dando atto che la ricognizione effettuata non prevedeva un nuovo piano di razionalizzazione;
- con propria deliberazione n. 21 del 18/12/2024 è stata approvata la revisione periodica delle società partecipate detenute dal Comune di Castilenti al 31/12/2023, dando atto che la ricognizione effettuata non prevedeva un nuovo piano di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castilenti e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale

ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE inoltre le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, quale ausilio alla Revisione periodica delle Partecipazioni Pubbliche di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e all'adempimento integrato della rilevazione annuale delle Partecipazioni e dei Rappresentanti prevista dall'art. 17 del D. L. n. 90/2014;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

PRECISATO che:

- codesto Ente detiene una partecipazione nel Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani "Area Piomba-Fino" per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la quale non è inclusa nei piani di razionalizzazione poiché non si tratta di partecipazione detenuta in società ai sensi dell'art. 20 TUSPP;
- la Regione Abruzzo ha avviato il procedimento di scioglimento e liquidazione del Consorzio Comprensoriale Piomba Fino di Atri con delibera del commissario straordinario n. 27 in data 5/10/2023;

DATO ATTO che, come evidenziato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo, in base alla modifica normativa prevista dall'art. 1, comma 724, della Legge n. 145 del 2018, le disposizioni relative all'art. 20 del d.lgs. n.175 del 2016 in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche non si applicano ai gruppi di azioni locali (Gal) e di conseguenza non si rende necessario inserire la società GAL Terre D'Abruzzo S.C. a R.L. nel piano di razionalizzazione approvato dal momento che tali società sono escluse da tale obbligo;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile;

Con voti unanimi favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione, anche al fine di cui all'art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241;
2. **APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di Castilenti detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del DLgs 19/8/2016, n. 175 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
4. **PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

5. **TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
6. **COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., al MEF - tramite l'applicativo web Partecipate e alla Corte dei Conti - mediante l'applicativo *ConTE*.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli n. 11, espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mazzocca Sabina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federico Vaccaro

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL RAGIONIERE

Castilenti, lì

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 134
DEL D. LGS. 267/2000.**

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federico Vaccaro
